La riproduzione su supporto cartaceo del seguente documento costituisce una copia del documento firmato digitalmente e conservato presso il MEF ai sensi della normativa vigente

Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Rif. prot. n.**2519**/CPGT delibera n. 555/2022

Il Consiglio nella seduta del 03.05.2022, composto come da verbale in pari data;

sentito il relatore Consigliere S. DE MATTEIS;

richiamata la delibera consiliare n.126/2022 del 01/02/2022 con la quale lo scrivente Ufficio ha promosso, mediante pubblicazione della citata delibera sul sito internet del Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria, un interpello in sede nazionale per la disponibilità all'applicazione temporanea non esclusiva di **n. 1 Presidente di sezione presso la CTP di Pistoia;**

rilevato che a seguito della predetta procedura di interpello su base nazionale, sono state acquisite le richieste di applicazione **per la CTP di Pistoia** dei seguenti nominativi:

NOMINATIVO	CARICA	COMMISSIONE DI APPARTENENZA	ANZIANITA' NELLA CARICA	ANZIANITA' ANAGRAFICA	CARICA PER LA QUALE PARTECIPA
TERRUSI FRANCESCO	PS	CTP LUCCA	06/10/1992	05/07/1963	PS

vista la Ris. N. 7/2015 e successivi emendamenti;

esaminate le istanze trasmesse dalle segreterie delle rispettive Commissioni Tributarie, corredate:

A) dalle dichiarazioni dei candidati dell'assenza di incompatibilità, di cui all'art. 8, comma 1-bis d.lgs. 545/92, in riferimento alla sede di applicazione, dell'assenza di provvedimenti disciplinari comminati o di procedimenti disciplinari in corso;

B) dalle documentazioni relative ai previsti nulla osta dei Presidenti di Commissione, nei quali si attesta il regolare svolgimento delle funzioni, avuto riguardo all'attività effettivamente svolta, ed al numero di applicazioni interne in corso;

considerato che, al fine di armonizzare e sostituire le disposizioni impartite con le precedenti risoluzioni in ordine alla procedura di applicazione dei componenti delle Commissioni Tributarie presso sedi diverse da quella di organica appartenenza, il Consiglio di Presidenza, con la risoluzione n.07 del 13/10/2015, ha stabilito, tra l'altro, il "**Limite del numero di incarichi**" concedibili, delle applicazioni complessive in un **massimo di tre,** limite che, ai sensi di quanto stabilito dalla Risoluzione n. 5 del 03/03/2015, **rimane in ogni caso fermo a massimo due per le applicazioni interne e massimo due per quelle esterne**;

La riproduzione su supporto cartaceo del seguente documento costituisce una copia del documento firmato digitalmente e conservato presso il MEF ai sensi della normativa vigente

considerato che il numero dei partecipanti ammessi per la qualifica di Presidente di sezione è uguale a quello bandito e che, pertanto, non si è reso necessario procedere a valutazioni di precedenza in base ai criteri stabiliti dalla Ris. N. 7/2015;

considerato che il dott. **Francesco Terrusi**, risulta in possesso dei requisiti per essere applicato;

rilevato che Presso la **CTP di Pistoia** risulta scoperto il posto di Presidente di Commissione e che l'unico Presidente di sezione che possa assumere tali funzioni, ai sensi dell'art. 2, secondo comma, del decreto n. 545/92, a seguito della presente applicazione è il dott. **Francesco Terrusi;**

vista la risoluzione Consiliare n.3 del 2/03/2010 con la quale viene data un interpretazione estensiva all'articolo 2, comma 2 del D.lgs 545 del 31/12/1992, in quanto la Corte Costituzionale, che considera esigenza costituzionalmente rilevante la continuità e prontezza delle funzioni giurisdizionali e che non è ammissibile nel nostro sistema che il diritto del cittadino di far valere in giudizio i propri diritti resti sospeso a tempo indeterminato, ha affermato che tale norma può essere utilizzata ad individuare il soggetto che sostituisca il Presidente della Commissione, in caso di assenza o impedimento, non solo nelle funzioni non giurisdizionali ma anche nelle funzioni giurisdizionali;

ritenuto, per quanto alla richiamata risoluzione, che nel caso di sostituzione del Presidente di commissione per cessazione dalla carica, le funzioni assunte debbano comprendere anche quelle giurisdizionali;

visto l'art.24 del D.Lgs. 545/92;

viste le Risoluzioni Consiliari n. 07 del 13/10/2015 e n. 3 del 18/10/2016;

DELIBERA

l'applicazione, in via non esclusiva per la carica di **Presidente di sezione** presso la **Commissione Tributaria Provinciale di Pistoia del dott. Francesco Terrusi a decorrere dal 18/04/2022** e per il periodo di 12 mesi non prorogabili, o periodo inferiore a seguito di definizione di procedura concorsuale alla quale consegua la copertura dei posti di PC o PS di cui alla Ris. 3/2021;

di prendere atto che il dott. **Francesco Terrusi a decorrere dal 18/04/2022** assume le funzioni di Presidente della Commissione, ai sensi dell'art. 2, comma 2 del D.lgs.545 del 31.12.1992, per il periodo di 12 mesi non prorogabili, o periodo inferiore a seguito di definizione di procedura concorsuale alla quale consegua la copertura dei posti di cui alla Ris. 3/2021**.**

La riproduzione su supporto cartaceo del seguente documento costituisce una copia del documento firmato digitalmente e conservato presso il MEF ai sensi della normativa vigente

Si pubblichi **sul sito internet del Consiglio di Presidenza**;
Si comunichi:

- alla **Direzione della Giustizia Tributaria Ufficio III**- "Rapporti con il Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria e coordinamento degli organi di giurisdizione tributaria";
- al Presidente f.f. della **Commissione Tributaria Regionale della Toscana**;
- al Presidente della **Commissione Tributaria Provinciale di Lucca**, che avrà cura di notificare la presente delibera all'interessato;
- al Presidente f.f. della **Commissione Tributaria Provinciale di Pistoia**;

IL PRESIDENTE

Antonio Leone

Firmato digitalmente